



Bruxelles, 3.11.2021  
COM(2021) 661 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**della**

### **Proposta di regolamento del Consiglio**

**che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione**

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
- ALLEGATO IA: Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese
- ALLEGATO IB: Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
- ALLEGATO IC: Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
- ALLEGATO ID: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO IE: Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
- ALLEGATO IF: Tonno australe — Zone di distribuzione
- ALLEGATO IG: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO IH: Zona della convenzione SPRFMO
- ALLEGATO IJ: Zona di competenza della IOTC
- ALLEGATO IK: Zona dell'accordo SIOFA
- ALLEGATO IL: Zona della convenzione IATTC
- ALLEGATO II: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
- ALLEGATO III: Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
- ALLEGATO IV: Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

- ALLEGATO V: Autorizzazioni di pesca
- ALLEGATO VI: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO VII: Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO VIII: Zona di competenza della IOTC
- ALLEGATO IX: Zona della convenzione WCPFC

## **ALLEGATO I**

### **TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA**

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosme
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere di roccia
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Spigola
<i>Dipturus batis</i> ( <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i> )	RJB	Complesso di specie della razza bavosa

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austrorluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austrorluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Austrorluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza cuculo
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rane pescatrici
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totano
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberetto boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesci piatti
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pesce del ghiaccio
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Pentaceri australi
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardina
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Alalunga
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno australe
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada



Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Alalunga	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzi	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosme	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i> ( <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i> )
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberetto boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere di roccia	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Nototenia	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Pentaceri australi	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce del ghiaccio	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesci piatti	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rane pescatrici	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza cuculo	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Raja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Scophthalmus maximus</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Sagrì	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagrì atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagrì nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Sardina	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea</i> spp.
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Tonno australe	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Totano	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

## ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14,  
ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA  
FRANCESE

### PARTE A

#### Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Portogallo	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	0 <sup>(1)</sup>		
TAC	0 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	60 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Germania	1 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	36 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	97 <sup>(1)</sup>		
TAC	97 <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	2 167	TAC analitico	
Francia	108	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	72		
Unione	2 347		
TAC	2 445		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 091	TAC analitico	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	615		
Unione	3 709		
TAC	3 868		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	8 (WHG/08.)
Spagna	871	TAC precauzionale	
Francia	1 306		
Unione	2 177		
TAC	2 276		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	4 343	TAC precauzionale	
Francia	417		
Portogallo	2 027		
Unione	6 787		
TAC	6 947		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca	6 248	TAC analitico	
Germania	18		
Svezia	2 235		
Unione	8 501		
TAC	8 501		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c, unità funzionale 25 (NEP/8CU25)
Spagna	1,7 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Francia	0,0 <sup>(1)</sup>		
Unione	1,7 <sup>(1)</sup>		

TAC		1,7	(1)
(1) Esclusivamente nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori, nel corso di cinque bordate al mese in agosto e settembre.			
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c, unità funzionale 31 (NEP/8CU31)
Spagna	10	TAC analitico	
Francia	0		
Unione	10		
TAC	20		
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	pm	(1)	TAC precauzionale
Portogallo	pm	(1)	
Unione	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).			
(2) Nei limiti dei TAC sopra indicati, nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: pm			
Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare	(1)	TAC precauzionale
Unione	Da fissare	(1)(2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento
TAC	Da fissare	(1)(2)	
(1) La pesca delle mazzancolle <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.			
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.			
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	493	TAC analitico	
Germania	6	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	56		
Unione	555		
TAC	1 038		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia	4	TAC precauzionale	
Irlanda	15		
Unione	19		

TAC 19

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	26	TAC precauzionale	
Francia	103		
Portogallo	26		
Unione	155		
TAC	155		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	201	TAC precauzionale	
Francia	984		
Unione	1 185		
TAC	1 185		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	134	TAC precauzionale	
Francia	15		
Unione	149		
TAC	149		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	176 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Portogallo	6 <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	182 <sup>(1)</sup>		
TAC	182 <sup>(2)</sup>		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 8c (POL/\*08C.).

<sup>(2)</sup> In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	599	TAC analitico	
Germania	35 <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Paesi Bassi	58 <sup>(1)</sup>		
Svezia	23		
Unione	715		
TAC	723		



(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	3	TAC precauzionale	
Irlanda	16		
Unione	19		
TAC	19		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	27	TAC analitico	
Spagna	5	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	1 997		
Paesi Bassi	150		
Unione	2 179		
TAC	2 233		

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	219	TAC precauzionale	
Portogallo	363		
Unione	582		
TAC	582		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	26 595 (1)	TAC analitico	
Portogallo	76 201 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	102 796		
TAC	107 460		

(1) Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/\*08C.).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace <sup>(1)</sup> (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Azzorre.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace <sup>(1)</sup> (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare <sup>(2)</sup>	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare <sup>(2)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Acque circostanti Madera.		
<sup>(2)</sup>	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace <sup>(1)</sup> (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare <sup>(2)</sup>	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare <sup>(2)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Acque circostanti le Isole Canarie.		
<sup>(2)</sup>	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.		

## PARTE B

### Stock condivisi

Specie: Cicerelli e catture accessorie connesse  <i>Ammodytes spp.</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a <sup>(1)</sup>
--	---

Danimarca	0	(2)(3)	TAC analitico
Germania	0	(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia	0	(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	0	(2)	
Regno Unito	0	(2)	
<b>TAC</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	

<sup>(1)</sup> Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

<sup>(2)</sup> Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

<sup>(3)</sup> Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/\*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specie: Argentina  <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
---	--

Germania	pm	TAC precauzionale
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
<b>TAC</b>	<b>pm</b>	

Specie: Argentina  <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
---	---

Danimarca	pm	TAC precauzionale
Germania	pm	

Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm
Svezia	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm

TAC pm

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
---------	-------------------------------------	-------	---

Germania	pm	TAC precauzionale
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	

TAC pm

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
---------	--------------------------------	-------	--

Germania	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale
Francia	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Altri	pm <sup>(1)(2)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>	

TAC pm

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<sup>(2)</sup> Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI\_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
---------	--------------------------------	-------	--

Danimarca	pm	TAC precauzionale
Germania	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm <sup>(1)</sup>	
Svezia	pm <sup>(1)</sup>	
Altri	pm <sup>(2)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>	

TAC pm

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/\*6AN58).

<sup>(2)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C\_AMS).

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>		
Altri	pm <sup>(2)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Norvegia	pm <sup>(3)(4)(5)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).		
<sup>(2)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).		
<sup>(3)</sup>	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.		
<sup>(4)</sup>	Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:		
	molva (LIN/*5B67-)	pm	
	brosme (USK/*5B67-)	pm	
<sup>(5)</sup>	I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:		
	pm		
Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	pm <sup>(2)</sup>	TAC analitico	
Germania	pm <sup>(2)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	pm <sup>(2)</sup>		
Unione	pm <sup>(2)</sup>		
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm <sup>(3)</sup>		
TAC	pm		

<sup>(1)</sup> Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/\*04-C.).

<sup>(3)</sup> Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/\*03AN.).

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Isole Fær Øer	pm		
Norvegia	pm <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

<sup>(1)</sup> Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

<sup>(2)</sup> Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/\*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/\*4N-S62):

Unione	pm
--------	----

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	pm <sup>(2)</sup>	TAC analitico	

Germania	pm	(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Svezia	pm	(2)	
Unione	pm	(2)	
TAC	pm	(2)	
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		
(2)	Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).		
Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>		Zona: 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	pm		TAC analitico
Danimarca	pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.		
Specie:	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>		Zona: 4c, 7d <sup>(2)</sup> (HER/4CXB7D)
Belgio	pm	(3)	TAC analitico
Danimarca	pm	(3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	(3)	
Francia	pm	(3)	
Paesi Bassi	pm	(3)	
Unione	pm	(3)	
Regno Unito	pm	(3)	
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
(3)	Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).		
Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b <sup>(1)</sup> (HER/5B6ANB)
Germania	pm	(2)	TAC precauzionale
Francia	pm	(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Irlanda	pm	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm	(2)	
Unione	pm	(2)	

Regno Unito pm <sup>(2)</sup>

TAC pm

<sup>(1)</sup> Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso il Clyde.

<sup>(2)</sup> È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS <sup>(1)</sup> , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
---------	----------------------------------	-------	---

Irlanda	pm	TAC precauzionale
Paesi Bassi	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC pm

<sup>(1)</sup> Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a <sup>(1)</sup> (HER/07A/MM)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------------------

Irlanda	pm	TAC analitico
Unione	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Regno Unito	pm	

TAC pm

<sup>(1)</sup> Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------

Francia	pm	TAC precauzionale
Unione	pm	
Regno Unito	pm	

TAC pm

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g <sup>(1)</sup> , 7h <sup>(1)</sup> , 7j <sup>(1)</sup> e 7k <sup>(1)</sup> (HER/7G-K.)
---------	----------------------------------	-------	--

Germania	pm <sup>(2)</sup>	TAC analitico
Francia	pm <sup>(2)</sup>	
Irlanda	pm <sup>(2)</sup>	
Paesi Bassi	pm <sup>(2)</sup>	
Unione	pm <sup>(2)</sup>	
Regno Unito	pm <sup>(2)</sup>	

TAC pm <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,



- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock secondo la valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/\*07D.).

<sup>(2)</sup> Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:  
acque norvegesi della zona 4 (COD/\*04N-)

Unione	pm
--------	----

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Germania	pm <sup>(1)</sup>		
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Germania	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7 a (COD/07A.)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		

TAC		pm	(1)
(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.			
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Francia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(2)	
TAC		pm	
(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).			
(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).			
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Danimarca	pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC		pm	
(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).			
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	pm	(1)	TAC analitico
Francia	pm	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC		pm	
(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).			
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	pm	(1)	TAC analitico

Spagna	pm	(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm	(2)	
Irlanda	pm	(2)	
Unione	pm		
Regno Unito	pm	(2)	
TAC	pm		
(1)	Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.		
(2)	Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	pm		TAC analitico
Francia	pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	pm		
TAC	pm		
Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)(2)	TAC precauzionale
Danimarca	pm	(1)(2)	
Germania	pm	(1)(2)	
Francia	pm	(1)(2)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)	
Svezia	pm	(1)(2)	
Unione	pm	(1)(2)	
Regno Unito	pm	(1)(2)	
TAC	pm		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).		
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).		
Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	pm		TAC precauzionale
Danimarca	pm		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
---------	-------------------------------------	-------	--

Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale
Germania	pm <sup>(1)</sup>	
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>	
TAC	pm	

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/\*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
---------	-------------------------------------	-------	----------------

Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Germania	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>	
TAC	pm	

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/\*8ABDE).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
---------	-------------------------------------	-------	---------------------------------

Spagna	pm	TAC analitico
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
---------	---	-------	------------------

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm <sup>(1)</sup>		
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>		
Svezia	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Norvegia	pm		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).			
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)			
Unione	pm		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.			
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Germania	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>		

Unione	pm	<sup>(1)</sup>
Regno Unito	pm	<sup>(1)</sup>

TAC pm

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/\*2AC4).

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7 a (HAD/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm	<sup>(1)</sup>	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:  
acque norvegesi della zona 4 (WHG/\*04N-)

Unione	pm	
Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	pm (1)	TAC analitico
Francia	pm (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento
Irlanda	pm (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Regno Unito	pm (1)	
TAC	pm (1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 7a (WHG/07A.)
Belgio	pm (1)	TAC analitico
Francia	pm (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento
Irlanda	pm (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm (1)	
Regno Unito	pm (1)	
TAC	pm (1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	pm	TAC analitico
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	pm (1)	TAC precauzionale
Unione	pm	



TAC		Non pertinente	
<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.			
Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: 3a (HKE/03A.)	
Danimarca	pm	<sup>(1)</sup>	TAC analitico
Svezia	pm	<sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Unione	pm		
TAC		pm	
<sup>(1)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.			
Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)	
Belgio	pm	<sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Danimarca	pm	<sup>(1)(2)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	<sup>(1)(2)</sup>	
Francia	pm	<sup>(1)(2)</sup>	
Paesi Bassi	pm	<sup>(1)(2)</sup>	
Unione	pm	<sup>(1)(2)</sup>	
Regno Unito	pm	<sup>(1)(2)</sup>	
TAC		pm	
<sup>(1)</sup> Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).			
<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).			
Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)	
Belgio	pm	<sup>(1)</sup>	TAC analitico
Spagna	pm	<sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	pm	<sup>(1)</sup>	
Irlanda	pm	<sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi	pm	<sup>(1)</sup>	
Unione	pm	<sup>(1)</sup>	
Regno Unito	pm	<sup>(1)</sup>	
TAC		pm	
<sup>(1)</sup> Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente alla controparte su base annuale. Gli Stati membri ne danno notifica preliminare alla Commissione.			
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)			

Belgio	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
---------	---	-------	---------------------------------

Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>	
Unione	pm	
TAC	pm	

<sup>(1)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:  
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;  
acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/\*57-14)

Belgio	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Unione	pm

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
---------	---	-------	---

Danimarca	pm	TAC analitico
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
---------	---	-------	---

Danimarca	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm <sup>(1)</sup>	
Spagna	pm <sup>(1)(2)</sup>	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>	
Portogallo	pm <sup>(1)(2)</sup>	
Svezia	pm <sup>(1)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)(2)</sup>	
Norvegia	pm	

Isole Fær Øer	pm
Regno Unito	pm

TAC Non pertinente

(1)	Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di pm tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %
(2)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.
(3)	Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:
	pm

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	pm	TAC analitico	
Portogallo	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm (1)		

TAC Non pertinente

(1)	Condizione speciale: dei contingenti dell'UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:
	pm

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	pm (1)(2)	TAC analitico	
Isole Fær Øer	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	

TAC Non pertinente

(1)	Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.
(2)	Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 4, 6 e 7.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	pm	TAC analitico	
Estonia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Altri	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm		
Norvegia	pm <sup>(2)</sup>		
Isole Fær Øer	pm <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).		
<sup>(2)</sup>	Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).		
<sup>(3)</sup>	Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Spagna	pm <sup>(1)</sup>		
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Lituania	pm <sup>(1)</sup>		
Altri	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
<sup>(2)</sup>	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Francia	pm		
Altri	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC		pm	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).		
Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca		pm	TAC precauzionale
Germania		pm	
Svezia		pm	
Unione		pm	
TAC		pm	
Specie:	Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca		pm	TAC precauzionale
Germania		pm	
Francia		pm	
Altri		pm (1)	
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).		
Specie:	Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio		pm	TAC precauzionale
Danimarca		pm	
Germania		pm	
Svezia		pm	
Unione		pm	
Regno Unito		pm	
TAC		pm	
Specie:	Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio		pm (1)(2)	TAC precauzionale
Danimarca		pm (1)(2)	
Germania		pm (1)(2)	
Francia		pm (1)	
Paesi Bassi		pm (1)	
Svezia		pm (1)(2)	
Unione		pm (1)	
Regno Unito		pm (1)(2)	

TAC	pm
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC	pm
-----	----

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
---------	-----------------------------	-------	--

Belgio	pm	(1)	TAC precauzionale
Danimarca	pm	(1)	
Germania	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Spagna	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Portogallo	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Norvegia	pm	(2)(3)(3)	
Isole Fær Øer	pm	(5)(6)	
Regno Unito	pm	(1)	

TAC	pm
-----	----

(1)	Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).				
(2)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.				
	pm				
(3)	Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:				
	<table border="1"> <tr> <td>molva (LIN/*5B67-)</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td>brosme (USK/*5B67-)</td> <td>pm</td> </tr> </table>	molva (LIN/*5B67-)	pm	brosme (USK/*5B67-)	pm
molva (LIN/*5B67-)	pm				
brosme (USK/*5B67-)	pm				
(4)	I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:				
	pm				
(5)	Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).				
(6)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): pm				

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		

Regno Unito pm <sup>(1)</sup>

TAC pm <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:  
unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/\*07U16):

Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Unione	pm
Regno Unito	pm

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
---------	--	-------	------------------

Danimarca	pm	TAC analitico
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC pm

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
---------	--	-------	---

Danimarca	pm	TAC precauzionale
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	

TAC pm

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
---------	--	-------	--

Danimarca	pm	TAC analitico
Svezia	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC Non pertinente

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
---------	---	-------	--------------------------

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	

TAC pm



Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)			
Unione	pm		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	pm	TAC precauzionale	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7 a (PLE/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)</sup>		

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Spagna	pm <sup>(1)</sup>		
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm		

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/\*8ABDE).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm <sup>(1)</sup>		
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	pm <sup>(1)</sup>		
Svezia	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Norvegia	pm <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).		
<sup>(2)</sup>	Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
Norvegia	pm		
Regno Unito	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
<sup>(1)</sup>	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC		pm	
Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>		Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	pm		TAC precauzionale
Danimarca	pm		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC		pm	
Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Danimarca	pm	(1)(2)(3)	
Germania	pm	(1)(2)(3)	
Francia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)(4)	
Unione	pm	(1)(3)	
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC		pm	(3)
(1)	Le catture di razza a coda corta ( <i>Raja brachyura</i> ) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo ( <i>Leucoraja naevus</i> ) (RJN/2AC4-C), razza chiodata ( <i>Raja clavata</i> ) (RJC/2AC4-C) e razza maculata ( <i>Raja montagui</i> ) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.		
(2)	Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) n. 1380/2013 quale mantenuto dall'ordinamento del Regno Unito.		
(3)	Non si applica alla razza a coda corta ( <i>Raja brachyura</i> ) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli ( <i>Raja microocellata</i> ) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		
(4)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento e alla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta ( <i>Raja brachyura</i> ) (RJH/*07D2.), razza cuculo ( <i>Leucoraja naevus</i> ) (RJN/*07D2), razza chiodata ( <i>Raja clavata</i> ) (RJC/*07D2) e razza maculata ( <i>Raja montagui</i> ) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli ( <i>Raja microocellata</i> ) e alla razza ondulata ( <i>Raja undulata</i> ).		
Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	pm	(1)	TAC precauzionale
Svezia	pm	(1)	

Unione pm <sup>(1)</sup>

TAC pm

<sup>(1)</sup> Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	TAC precauzionale
Estonia	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Francia	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Germania	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Irlanda	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Lituania	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Paesi Bassi	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Portogallo	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Spagna	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	
Regno Unito	pm <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	

TAC pm <sup>(3)(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJE/67AKXD) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/\*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/\*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/\*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/\*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJE/\*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

<sup>(3)</sup> Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli	Zona:
	<i>Raja microocellata</i>	7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	pm	TAC precauzionale
Estonia	pm	
Francia	pm	
Germania	pm	
Irlanda	pm	
Lituania	pm	
Paesi Bassi	pm	
Portogallo	pm	
Spagna	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	
TAC	pm	

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/\*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento e i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	7d (SRX/07D.)
Belgio	pm (1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Francia	pm (1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)(4)	
Unione	pm (1)(2)(3)(4)	
Regno Unito	pm (1)(2)(3)(4)	
TAC	pm (4)	
(1)	Le catture di razza cuculo ( <i>Leucoraja naevus</i> ) (RJN/07D.), razza chiodata ( <i>Raja clavata</i> ) (RJC/07D.), razza a coda corta ( <i>Raja brachyura</i> ) (RJH/07D.), razza maculata ( <i>Raja montagui</i> ) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli ( <i>Raja microocellata</i> ) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.	
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo ( <i>Leucoraja naevus</i> ) (RJN/*67AKD), razza chiodata ( <i>Raja clavata</i> ) (RJC/*67AKD), razza a coda corta ( <i>Raja brachyura</i> ) (RJH/*67AKD) e razza maculata ( <i>Raja montagui</i> ) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli ( <i>Raja microocellata</i> ) e alla razza ondulata ( <i>Raja undulata</i> ).	
(3)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta ( <i>Raja brachyura</i> ) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo ( <i>Leucoraja naevus</i> ) (RJN/*2AC4C), razza chiodata ( <i>Raja clavata</i> ) (RJC/*2AC4C) e razza maculata ( <i>Raja montagui</i> ) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli ( <i>Raja microocellata</i> ).	
(4)	Non si applica alla razza ondulata ( <i>Raja undulata</i> ).	

Specie:	Razza ondulata	Zona:
	<i>Raja undulata</i>	7d e 7e (RJu/7DE.)
Belgio	pm (1)	TAC precauzionale
Estonia	pm (1)	
Francia	pm (1)	
Germania	pm (1)	
Irlanda	pm (1)	
Lituania	pm (1)	
Paesi Bassi	pm (1)	
Portogallo	pm (1)	
Spagna	pm (1)	
Unione	pm (1)	
Regno Unito	pm (1)	
TAC	pm (1)	
(1)	Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.	

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	pm (1)(2)	TAC precauzionale
Francia	pm (1)(2)	
Portogallo	pm (1)(2)	
Spagna	pm (1)(2)	
Unione	pm (1)(2)	

Regno Unito pm <sup>(1)(2)</sup>

TAC pm <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
---------	--	-------	---

Belgio	pm	TAC precauzionale
Francia	pm	
Portogallo	pm	
Spagna	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	

TAC pm

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
---------	--	-------	---

Belgio	pm	TAC precauzionale
Francia	pm	
Portogallo	pm	
Spagna	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	

TAC pm

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
---------	--	-------	---

Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	
Estonia	pm	
Spagna	pm	
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Lituania	pm	
Polonia	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	
Regno Unito	pm	

TAC pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (RJU/7DE.)
---------	------------------------------------	-------	--

Belgio	pm	(1)(2)(3)	TAC analitico
Danimarca	pm	(1)(2)(3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	pm	(1)(2)(3)	
Francia	pm	(1)(2)(3)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)	
Svezia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Unione	pm	(1)(2)(3)	
Norvegia	pm	(5)	
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)	

TAC	pm
-----	----

(1) Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/\*2AX14).

(2) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)		acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)	
Belgio	pm		pm	
Danimarca	pm		pm	
Germania	pm		pm	
Francia	pm		pm	
Paesi Bassi	pm		pm	
Svezia	pm		pm	
Unione	pm		pm	
Regno Unito	pm		pm	

(3) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/\*4AN.).

(4) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/\*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(5) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/\*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/\*03A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm	pm	pm



Svezia	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
--	--

Germania	pm (1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	pm (1)(2)	
Estonia	pm (1)(2)	
Francia	pm (1)(2)	
Irlanda	pm (1)(2)	
Lettonia	pm (1)(2)	
Lituania	pm (1)(2)	
Paesi Bassi	pm (1)(2)	
Polonia	pm (1)(2)	
Unione	pm (1)(2)	
Norvegia	pm (3)(4)	
Isole Fær Øer	pm (5)	
Regno Unito	pm (1)(2)	

TAC pm

- (1) Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4a (MAC/\*4A-UK) esclusivamente nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi, da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/\*8C910).
- (3) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/\*AX7H).
- (4) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/\*N5630):  
pm
- (5) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/\*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/\*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre (MAC/*4A-EN)	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO 2)
Germania	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm
Irlanda	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	pm <sup>(1)</sup>	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.) Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.		
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 8b (MAC/*08B.)			
Spagna	pm		
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).		
Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	pm	TAC precauzionale	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7 a (SOL/07A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		

TAC		pm
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 3a (SPR/03A.)
Danimarca	0 <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Germania	0 <sup>(1)(2)</sup>	
Svezia	0 <sup>(1)(2)</sup>	
Unione	0 <sup>(1)(2)</sup>	
TAC	0 <sup>(2)</sup>	
<sup>(1)</sup>	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.	
<sup>(2)</sup>	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione e al Regno Unito.	
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	0 <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico
Danimarca	0 <sup>(1)(2)</sup>	
Germania	0 <sup>(1)(2)</sup>	
Francia	0 <sup>(1)(2)</sup>	
Paesi Bassi	0 <sup>(1)(2)</sup>	
Svezia	0 <sup>(1)(2)(3)</sup>	
Unione	0 <sup>(1)(2)</sup>	
Norvegia	0 <sup>(1)</sup>	
Isole Fær Øer	0 <sup>(1)(4)</sup>	
Regno Unito	0 <sup>(1)</sup>	
TAC	0 <sup>(1)</sup>	
<sup>(1)</sup>	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.	
<sup>(2)</sup>	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.	
<sup>(3)</sup>	Incluso il cicerello.	
<sup>(4)</sup>	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.	
Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	pm	TAC precauzionale
Danimarca	pm	
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Unione	pm	
Regno Unito	pm	

TAC		pm	
Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>		Zona: 6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio		pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale
Germania		pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna		pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia		pm <sup>(1)</sup>	
Irlanda		pm <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi		pm <sup>(1)</sup>	
Portogallo		pm <sup>(1)</sup>	
Unione		pm <sup>(1)</sup>	
Regno Unito		pm <sup>(1)</sup>	
TAC		pm <sup>(1)</sup>	
<sup>(1)</sup>	Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Solamente le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Le parti dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.		
Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>		Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio		pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale
Danimarca		pm <sup>(1)</sup>	
Germania		pm <sup>(1)(2)</sup>	
Spagna		pm <sup>(1)</sup>	
Francia		pm <sup>(1)(2)</sup>	
Irlanda		pm <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi		pm <sup>(1)(2)</sup>	
Portogallo		pm <sup>(1)</sup>	
Svezia		pm <sup>(1)</sup>	
Unione		pm	
Norvegia		pm <sup>(3)</sup>	
Regno Unito		pm <sup>(1)(2)</sup>	
TAC		pm	
<sup>(1)</sup>	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
<sup>(2)</sup>	Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).		
<sup>(3)</sup>	Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).		

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
	<i>Trachurus spp.</i>		

Danimarca	pm	(1)(3)	TAC analitico
Germania	pm	(1)(2)(3)	
Spagna	pm	(3)(5)	
Francia	pm	(1)(2)(3)(5)	
Irlanda	pm	(1)(3)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)	
Portogallo	pm	(3)(5)	
Svezia	pm	(1)(3)	
Unione	pm	(3)	
Isole Fær Øer	pm	(4)	
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)	
TAC	pm		

(1)	Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).
(2)	Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce <sup>(3)</sup> , le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).
(3)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(4)	Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.
(5)	Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce <sup>(3)</sup> , le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli	Zona:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Spagna	pm	(1)	TAC analitico
Francia	pm		
Portogallo	pm	(1)	
Unione	pm		
TAC	pm		

(1)	Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).
-----	---

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
	<i>Trisopterus esmarkii</i>		(NOP/2A3A4.)

Anno	2022	2023	
Danimarca	pm	(1)(3)	0 (1)(6) TAC analitico
Germania	pm	(1)(2)(3)	0 (1)(2)(6) Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)	0 (1)(2)(6) Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione	pm	(1)(3)	0	(1)(6)
Regno Unito	pm	(2)(3)	0	(2)(6)
Norvegia	pm	(4)	0	(4)
Isole Fær Øer	pm	(5)	0	(5)

TAC	Non pertinente	Non pertinente
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.	
(2)	Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.	
(3)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.	
(4)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione.	
(5)	Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.	
(6)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.	

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	pm	(1)(2)	TAC precauzionale
Unione	pm		

TAC	Non pertinente
(1)	Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.
(2)	Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): pm

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		TAC precauzionale
Norvegia	pm	(1)	

TAC	Non pertinente
(1)	Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	pm		TAC precauzionale
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	Non pertinente	(1)	
Unione	pm	(2)	

TAC	Non pertinente
(1)	Contingente di "altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.
(2)	Specie non coperte da altri TAC.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Isole Fær Øer	pm <sup>(3)</sup>		
TAC	Non pertinente		
<sup>(1)</sup>	Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).		
<sup>(2)</sup>	Specie non coperte da altri TAC.		

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	Non pertinente		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		



## Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono i seguenti:

per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k;

per la Francia: sgombro, zone 3a e 4, acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e;

per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

## ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA,  
SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14  
E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Danimarca	pm	(1)	
Germania	pm	(1)	
Spagna	pm	(1)	
Francia	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Polonia	pm	(1)	
Portogallo	pm	(1)	
Finlandia	pm	(1)	
Svezia	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
Isole Fær Øer	pm	(2)	
Norvegia	pm	(3)	
TAC	pm		
(1)	La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.		
(2)	Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.		
(3)	Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.		
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)			
pm zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)			
Belgio	pm		
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Paesi Bassi	pm		
Polonia	pm		
Portogallo	pm		
Finlandia	pm		
Svezia	pm		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Grecia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	pm		
Francia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC		Non pertinente	

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/NIGL14)
Germania	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente	

<sup>(1)</sup> Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' O
2	65° 00' N	35° 15' O
3	64° 00' N	35° 15' O
4	64° 00' N	38° 00' O

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	pm <sup>(3)</sup>	TAC analitico	
Spagna	pm <sup>(3)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm <sup>(3)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	pm <sup>(3)</sup>		
Portogallo	pm <sup>(3)</sup>		
Altri Stati membri	pm <sup>(1)(3)</sup>		
Unione	pm <sup>(2)(3)</sup>		
Regno Unito	pm <sup>(3)</sup>		
TAC		Non pertinente	

<sup>(1)</sup> Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B\_AMS).

<sup>(2)</sup> L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

<sup>(3)</sup> Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	

Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	
Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> ) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax ( <i>Macrourus berglax</i> ) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.	
<sup>(2)</sup>	Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> ) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax ( <i>Macrourus berglax</i> ) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.	
	pm	
Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> ) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax ( <i>Macrourus berglax</i> ) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.	
<sup>(2)</sup>	Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> ) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax ( <i>Macrourus berglax</i> ) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.	
	pm	
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: 2b (CAP/02B.)
Unione	pm	TAC analitico
TAC	pm	
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Tutti gli Stati membri	pm <sup>(1)</sup>	
Unione	pm <sup>(2)</sup>	
Norvegia	pm <sup>(2)</sup>	
TAC	Non pertinente	
<sup>(1)</sup>	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a	

questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN\_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2022 e il 15 aprile 2023.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente	

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
TAC		Non pertinente	

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva e molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente	

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/\*05B-F):  
pm

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm		
TAC		Non pertinente	

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC		Non pertinente	
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente	
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	pm	TAC analitico	
TAC		Non pertinente	
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC		Non pertinente	
Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente	
<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			
Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
TAC		Non pertinente	
<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			
Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC	Non pertinente
(1)	Da pescare a sud di 68° N.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitico	
Unione	pm (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	pm		

TAC	Non pertinente
(1)	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lettonia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Polonia	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		

TAC	pm
-----	----

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	pm (1)(2)	TAC analitico	
Germania	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm (1)(2)		
Irlanda	pm (1)(2)		
Lettonia	pm (1)(2)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)		
Polonia	pm (1)(2)		
Portogallo	pm (1)(2)		
Unione	pm (1)(2)		

TAC	pm (1)(2)
-----	-----------

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O

3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfano atlantico <i>Sebastes mentella</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/IN2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	Da fissare (1)(2)	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2) Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	pm (1)(2)(3)	TAC analitico	
Francia	pm (1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm (1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm (1)(2)		
Isole Fær Øer	pm (1)(2)(4)		
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O



(3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/\*5-14P).

(4) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/\*514GN).

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	pm	(1)	TAC analitico
Francia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC Non pertinente

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	pm		TAC analitico
Germania	pm		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm		

TAC Non pertinente

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	pm	(1)	TAC analitico
Francia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie <sup>(1)</sup>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm		TAC analitico

Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC Non pertinente

<sup>(1)</sup> Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesci piatti	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

Specie:	Catture accessorie <sup>(1)</sup>	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	pm	TAC precauzionale	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

## ALLEGATO IC

### ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
<sup>(1)</sup>	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
<sup>(1)</sup>	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	pm <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico	
Germania	pm <sup>(1)(2)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm <sup>(1)(2)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Polonia	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Spagna	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Francia	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Portogallo	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)(2)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)(2)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 24.00 UTC del 31 dicembre 2021 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2022.		
<sup>(2)</sup>	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. Durante tale periodo lo stock è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833*.		
*	Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio.		
Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
<sup>(1)</sup>	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.	
Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	pm	TAC analitico
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	
TAC	pm	
Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
<sup>(1)</sup>	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.	
Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
<sup>(1)</sup>	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.	
Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona: Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Lettonia	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Lituania	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Polonia	pm <sup>(1)</sup>	
Altri Stati membri	pm <sup>(1)(2)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)(3)</sup>	
TAC	pm	
<sup>(1)</sup>	Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.	
<sup>(2)</sup>	Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).	
<sup>(3)</sup>	Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.	
Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona: NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico

TAC	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96																	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96																	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.																		
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: NAFO 3NO (CAP/N3NO.)																	
Unione	pm (1)	TAC analitico																	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96																	
TAC	pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96																	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.																		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3LNO <sup>(1)(2)</sup> (PRA/N3LNOX)																	
Estonia	pm (3)	TAC analitico																	
Lettonia	pm (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96																	
Lituania	pm (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96																	
Polonia	pm (3)																		
Spagna	pm (3)																		
Portogallo	pm (3)																		
Unione	pm (3)																		
TAC	pm (3)																		
(1)	Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto</th> <th>Latitudine N</th> <th>Longitudine O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47° 20' 0</td> <td>46° 40' 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47° 20' 0</td> <td>46° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46° 00' 0</td> <td>46° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46° 00' 0</td> <td>46° 40' 0</td> </tr> </tbody> </table>	Punto	Latitudine N	Longitudine O	1	47° 20' 0	46° 40' 0	2	47° 20' 0	46° 30' 0	3	46° 00' 0	46° 30' 0	4	46° 00' 0	46° 40' 0			
Punto	Latitudine N	Longitudine O																	
1	47° 20' 0	46° 40' 0																	
2	47° 20' 0	46° 30' 0																	
3	46° 00' 0	46° 30' 0																	
4	46° 00' 0	46° 40' 0																	
(2)	La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto</th> <th>Latitudine N</th> <th>Longitudine O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>46° 00' 0</td> <td>47° 49' 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>46° 25' 0</td> <td>47° 27' 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46 °42' 0</td> <td>47° 25' 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46° 48' 0</td> <td>47° 25' 50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>47° 16' 50</td> <td>47° 43' 50</td> </tr> </tbody> </table>	Punto	Latitudine N	Longitudine O	1	46° 00' 0	47° 49' 0	2	46° 25' 0	47° 27' 0	3	46 °42' 0	47° 25' 0	4	46° 48' 0	47° 25' 50	5	47° 16' 50	47° 43' 50
Punto	Latitudine N	Longitudine O																	
1	46° 00' 0	47° 49' 0																	
2	46° 25' 0	47° 27' 0																	
3	46 °42' 0	47° 25' 0																	
4	46° 48' 0	47° 25' 50																	
5	47° 16' 50	47° 43' 50																	
(3)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.																		
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3M <sup>(1)</sup> (PRA/*N3M.)																	
TAC	Non pertinente (2)	TAC analitico																	
(1)	Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto</th> <th>Latitudine N</th> <th>Longitudine O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47° 20' 0</td> <td>46° 40' 0</td> </tr> </tbody> </table>	Punto	Latitudine N	Longitudine O	1	47° 20' 0	46° 40' 0												
Punto	Latitudine N	Longitudine O																	
1	47° 20' 0	46° 40' 0																	

2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/\*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	pm
Estonia	pm
Spagna	pm
Lettonia	pm
Lituania	pm
Polonia	pm
Portogallo	pm

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm		
Spagna	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	pm	TAC analitico	
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	pm	TAC analitico	

Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Lettonia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Lituania	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------

Estonia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Germania	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Lettonia	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Lituania	pm <sup>(1)</sup>	
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	
Portogallo	pm <sup>(1)</sup>	
Unione	pm <sup>(1)</sup>	
TAC	pm <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2022 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:  
pm

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------

Spagna	pm	TAC analitico
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm	

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
---------	----------------------------------	-------	---

Lettonia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Lituania	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
---------	---	-------	-------------------------

Spagna	pm	TAC analitico
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm	

<sup>(1)</sup> Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti

---

dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna	pm
Portogallo	pm
Unione	pm

---



## ALLEGATO ID

### ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	pm <sup>(4)</sup>	TAC analitico	
Grecia	pm <sup>(7)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm <sup>(2)(4)(7)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm <sup>(2)(3)(4)</sup>		
Croazia	pm <sup>(6)</sup>		
Italia	pm <sup>(4)(5)</sup>		
Malta	pm <sup>(4)</sup>		
Portogallo	pm <sup>(7)</sup>		
Altri Stati membri	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(2)(3)(4)(5)</sup>		
Assegnazione supplementare speciale	pm <sup>(7)</sup>		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).		
<sup>(2)</sup>	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):		
	Spagna	pm	
	Francia	pm	
	Unione	pm	
<sup>(3)</sup>	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):		
	Francia	pm	
	Unione	pm	
<sup>(4)</sup>	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):		
	Spagna	pm	
	Francia	pm	
	Italia	pm	
	Cipro	pm	
	Malta	pm	
	Unione	pm	
<sup>(5)</sup>	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):		
	Italia	pm	
	Unione	pm	
<sup>(6)</sup>	Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):		
	Croazia	pm	
	Unione	pm	
<sup>(7)</sup>	Nel 2022 l'Unione riceverà, oltre al contingente assegnato di pm tonnellate, un'assegnazione supplementare di pm tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di arcipelaghi specifici in Grecia		

(Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia	pm
Spagna	pm
Portogallo	pm
Unione	pm

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	pm <sup>(2)</sup>	TAC analitico	
Portogallo	pm <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri Stati membri	pm <sup>(1)(2)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).		
<sup>(2)</sup>	Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Portogallo	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Cipro	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm <sup>(1)</sup>		
Grecia	pm <sup>(1)</sup>		
Italia	pm <sup>(1)</sup>		
Malta	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm		
<sup>(1)</sup>	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.		

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm		

Unione	pm	<sup>(1)</sup>
TAC	pm	
<sup>(1)</sup>	Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:	
	pm	
Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	
TAC	pm	
Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	pm	<sup>(1)(2)</sup> TAC analitico
Francia	pm	<sup>(1)(2)</sup> Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Portogallo	pm	<sup>(1)(2)</sup> Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	<sup>(1)(2)</sup>
TAC	pm	<sup>(1)(2)</sup>
<sup>(1)</sup>	Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciuolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente.	
<sup>(2)</sup>	A partire dal giugno 2022, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.	
Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona: Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	
TAC	pm	
Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Altro	pm	<sup>(1)</sup> Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm	
TAC	pm	
<sup>(1)</sup>	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (WHM/ATLANT_AMS).	
Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona: Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	pm	<sup>(1)</sup> TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

<sup>(1)</sup> Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a ciancuolo (YFT/\*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/\*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	pm	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	pm	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm		
TAC	pm		

<sup>(1)</sup> Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
TAC	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

<sup>(1)</sup> Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Le catture di squalo mako (*Isurus oxyrinchus*) praticate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Squalo mako <i>Isurus oxyrinchus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SMA/AN05N)
Unione	pm <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

<sup>(1)</sup> Solo i pesci già morti quando sono tirati sottobordo possono essere detenuti a bordo della nave nell'ambito di questo limite di cattura.

<sup>(2)</sup> Solo le navi aventi a bordo un osservatore o un sistema di controllo elettronico funzionante, in grado di determinare se il pesce è vivo o morto, possono detenere a bordo squali mako.

## ALLEGATO IE

### OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
<sup>(1)</sup>	Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).		
Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon spp.</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 <sup>(1)</sup> (GER/F47NAM)
TAC	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
<sup>(1)</sup>	Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, – a nord dal parallelo di latitudine 20° S, – a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e – a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.		
Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon spp.</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	
Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	TAC precauzionale	
Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	pm	TAC precauzionale	
Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 <sup>(1)</sup> (ORY/F47NAM)
TAC	pm <sup>(2)</sup>	TAC precauzionale	
<sup>(1)</sup>	Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, – a nord dal parallelo di latitudine 20° S, – a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e – a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.		
<sup>(2)</sup>	Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).		
Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Specie:	Pentaceri australi <i>Pseudopentaceros spp.</i>	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	TAC precauzionale	

## ALLEGATO IF

### TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
<sup>(1)</sup>	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

## ALLEGATO IG

### ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Portogallo	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
Spagna	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.		
Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	pm	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		



## ALLEGATO III

### ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	pm	TAC analitico	
Paesi Bassi	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
<sup>(1)</sup>	TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:		
	– NO	50° 30' S, 136° E	
	– NE	50° 30' S, 140° 30' E	
	– Rientranza orientale	52° 45' S, 140° 30' E	
	– Angolo orientale	52° 45' S, 145° 30' E	
	– SE	54° 50' S, 145° 30' E	
	– SO	54° 50' S, 136° E	

## ALLEGATO II

### ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (*Thunnus albacares*) effettuate da pescherecci a ciancuolo dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	pm	TAC analitico	
Italia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

## ALLEGATO IK

### ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Zona Del Cano <sup>(1)</sup> (TOT/F517DC)
Unione	pm <sup>(2)</sup>	TAC precauzionale	
TAC	pm <sup>(2)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44 e -45 ° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.		
<sup>(2)</sup>	Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di <i>Dissostichus spp.</i> per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.		
Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Williams Ridge <sup>(1)</sup> (TOT/F574WR)
TAC	pm <sup>(2)</sup>	TAC precauzionale	
<sup>(1)</sup>	Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
	2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
	3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
	4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E
<sup>(2)</sup>	I TAC sopra indicati non sono assegnati tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami, con bordate di pesca intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di <i>Dissostichus spp.</i> per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.		

#### Zone protette temporanee

##### Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

##### Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56.5'	50° 23'
3	37° 56.5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

## ALLEGATO II

### ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	pm <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
<sup>(1)</sup>	Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.		